



## **COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**

PROVINCIA DI TRENTO

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 54 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Modifica, con l'aggiunta del 2° comma all'articolo 8, del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2021 e già modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15 marzo 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

#### **Partecipano i signori**

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BAZZOLI IVAN
6. BAZZOLI SANDRO
7. BIANCHI LUIGI BRUNO
8. BONAZZA VALERIO
9. BONENTI GIUSEPPE
10. GIOVANNINI ADRIANO
11. MAZZOCCHI AMEDEO
12. MOLINARI SUSAN
13. MUSSI LUCA
14. VALENTI MASSIMO

#### **ASSENZE**

15. SALVADORI FRANK (assente giustificato)

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.08 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 12542 del 12 dicembre 2023.

OGGETTO: Modifica, con l'aggiunta del 2° comma all'articolo 8, del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2021 e già modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15 marzo 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto a partire dall'anno 2021 l'istituzione da parte dei Comuni con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province e comprende qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- che l'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, sempre a partire dall'anno 2021, l'istituzione da parte dei Comuni con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale), che si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Dato atto che sulla base del quadro normativo sopra delineato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2021 è stato adottato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali del Comune di Sella Giudicarie, composto da n. 70 articoli e dagli allegati A (classificazione delle strade, aree e spazi pubblici), B (tabella riportante i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per l'occupazione di suolo pubblico e le relative tariffe) e C (tabella riportante i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per l'esposizione dei mezzi pubblicitari e le relative tariffe).

Evidenziato che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 15 marzo 2023 sono state introdotte alcune limitate modificazioni ed integrazioni al regolamento allo scopo di risolvere alcune problematiche emerse in sede di prima applicazione ed in particolare:

- con un aggiunta al comma 3 dell'articolo 44, al fine di reintrodurre un'agevolazione già prevista dai regolamenti per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche degli ex Comuni di Bondo e di Roncone per incentivare la presenza di soggetti

che svolgono un'attività di riconosciuta utilità sociale e culturale che altrimenti potrebbero decidere di non effettuare spettacoli nel territorio di questo Comune;

- e riformando gli articoli del regolamento relativi alla disciplina del canone mercatale ed in particolare gli articoli 64 (Presupposto del canone), 66 (Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio), 67 (Determinazione delle tariffe) e 68 (Modalità e termini per il pagamento del canone), al fine di correggere alcuni refusi e di migliorarne la lettura e l'interpretazione, tenuto conto dell'effettiva situazione dei mercati di questo Comune, delle modalità di riscossione dei canoni e dei chiarimenti ministeriali intervenuti, sostituendo l'attuale formulazione.

Osservato che manca nell'articolo 8 una compiuta disciplina delle occupazioni occasionali; cosa evidente nel fatto stesso che nell'art. 2, comma 3, e nell'art. 6 comma 7, del Regolamento si rinvia all'art. 8 per individuare la procedura che consente le occupazioni occasionali, ma in quest'ultimo mancano riferimenti sufficienti, come invece è possibile trovare guardando alla bozza iniziale di base del Regolamento a suo tempo fornita dal Consorzio dei Comuni Trentini, dove si trova nell'art. 8, il comma 2, che dispone:

“ 2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. “

Evidenziato che la carenza è emersa in occasione delle più recenti elezioni provinciali, quando alcuni gruppi politici hanno richiesto di occupare brevemente alcuni spazi, e ciò ha svelato una carenza di disciplina in un settore di tipi di occupazioni che potrebbero essere frequentemente richieste;

Ritenuto quindi di aggiungere all'art. 8 tale comma 2, e quindi di approvare il testo del regolamento riformato che ricomprenda l'integrazione;

Visti gli articoli 185, commi 1 e 2 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dato atto che

sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi:

- il parere favorevole sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, da parte del Segretario comunale;
- il parere favorevole di regolarità contabile da parte della delegata responsabile del servizio finanziario.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del revisore dei conti in data 12/12/2023, acquisita con n. prot. 12580;

Visto il “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare l'articolo 49, comma 3, dello stesso.

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici membri del Consiglio presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. Di modificare, per quanto meglio espresso in premessa, il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali adottato con la propria precedente

deliberazione n. 8 del 29 marzo 2021, e modificato con la deliberazione n. 8 del 15 marzo 2023 aggiungendo nell'art. 8 il comma 2, con il seguente testo:

“2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.”

2. Di approvare, al fine di poter avere uno strumento operativo unico e chiaro, il nuovo testo del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali riformato con l'introduzione dell'integrazione sopra specificata, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo al precedente).

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale viene unito il Regolamento

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, dott.ssa Lara Fioroni

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa